

SCHEDA DI SINTESI

Dal 2020 il vecchio sistema di certificazione (ricevute fiscali e scontrini) lascerà completamente spazio al nuovo sistema di certificazione basato sui “documenti commerciali” (a richiesta del cliente anche con valenza fiscale) rilasciati dai nuovi registratori telematici previsti dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015; salvo modifiche normative tale novità interesserà anche minimi e forfetari (ovviamente per le attività dell’articolo 22, D.P.R. 633/1972 non esonerate ai sensi del citato D.M. 10 maggio 2019).



Rimane ferma la disciplina delle *vending machines* (comma 2) già in vigore dal 1° aprile 2017 (per quelle con porta di comunicazione) o dal 1° gennaio 2018 (per quelle prive). Fra i chiarimenti recentemente forniti dall’Agenzia delle entrate (risposta n. 149/2019) vi è quello relativo alle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici che sono tenuti a seguire la disciplina delle *vending machines* laddove la ricarica sia fruibile dal pubblico.



Rimane ferma anche la disciplina (comma 1-bis) prevista per i distributori di carburante per motori dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 106701/2018 per i quali è prevista la trasmissione (anche se mensile) già dal 1° luglio 2018 per gli impianti esclusivamente self service e al più tardi (sulla base di nuovi provvedimenti) entro il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri impianti. Per le cessioni di “altri” beni diversi dal carburante è ammesso anche per i distributori il rinvio al 1° gennaio 2020 dell’obbligo di adozione dei RT nel caso di operazioni marginali non superiori all’1% (articolo 2, D.M. 10 maggio 2010).



Con la conversione in legge del D.L. 34/2019 viene previsto:

- l’esonero dall’obbligo di fatturazione con obbligo (in luogo dei Registratori telematici) di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
- l’aumento da 5 a 12 giorni del termine per la trasmissione dei corrispettivi con contestuale eliminazione della previsione di individuare, con D.M., le zone territoriali esonerate;
- una moratoria, per il primo semestre applicativo dei nuovi obblighi, per le trasmissioni dei corrispettivi effettuate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione dell’Iva.